

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

La presente scrittura privata viene stipulata tra Gaetano Giunta nato a Messina il 03 Marzo 1960, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Fondazione Horcynus Orca (promotrice della costituenda Fondazione di Comunità di Messina) con sede in Messina – Edificio ex Tiro a volo – Località Torre Faro 98164 – Codice fiscale/ Partita IVA 02636810836 di seguito, per brevità, «**Fondazione**» - **da una parte** e il sig. nato a il e residente a in via n° codice fiscale - di seguito, per brevità, «**Cittadino**» - **dall'altra**

Premesso che

- a. La Fondazione, in rappresentanza del gruppo dei promotori della costituenda Fondazione di Comunità di Messina, ha attivato, congiuntamente con l'Agenzia Provinciale per l'Energia di Messina, nell'ambito del progetto denominato "Promozione delle energie rinnovabili e costituzione di un gruppo d'acquisto socialmente responsabile nella Provincia di Messina", una procedura selettiva per la creazione di un parco fotovoltaico diffuso di impianti di potenza pari a 3 – 6 kWp (**Allegato A**) che veda come beneficiari cittadini, famiglie, condomini, organizzazioni no profit, enti ecclesiastici e PMI, nell'ambito della normativa attualmente disciplinante il settore;
- b. In data 10 giugno 2010 è stata pubblicata la graduatoria redatta dalla Fondazione e dall'Agenzia Provinciale per l'Energia di Messina, ai sensi dell'articolo 10 dell'avviso pubblico di avvio della suddetta procedura;
- c. La domanda di ammissione presentata dal Cittadino in data, è stata inserita in graduatoria in posizione utile per la realizzazione del progetto d'impianto e dell'impianto;
- d. Il Cittadino è proprietario dell'unità immobiliare sita in via..... n°avente la seguente identificazione catastale: Foglio di mappa n., particella n., ovvero, è titolare di diritti e/o poteri per un durata superiore a venti anni che lo autorizzano alla sottoscrizione del presente contratto. L'immobile sul quale sarà installato l'impianto è fornito di regolare permesso di costruire o altra autorizzazione equivalente rilasciati dal Comune di competenza nel quale è sito l'immobile e lo stesso non abbia subito modifiche che necessitino di autorizzazioni e/o concessioni da parte dell'Ente preposto;
- e. Il Cittadino dichiara che la struttura cui si riferisce l'intervento non è gravata da servitù in contrasto con l'installazione dell'impianto fotovoltaico;
- f. Il Cittadino dichiara che l'immobile è fornito di regolare contratto di fornitura di energia elettrica, ovvero che è stato stipulato il relativo contratto di fornitura, con esclusione dei contratti di tipo temporaneo o provvisorio;

- g. Il Cittadino si riserva di presentare entro e non oltre giorno 25 giugno 2010 tutta la documentazione tecnica specificata nell'articolo 12;
- h. E' intenzione del Cittadino destinare dell'unità immobiliare di cui al punto d) alla installazione dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a KWp con numero identificativo ed autorizzare la Fondazione Horcynus Orca alla elaborazione del progetto esecutivo dell'impianto e la costituenda Fondazione di Comunità di Messina, e cioè il soggetto a cui il presente contratto verrà ceduto ai sensi degli artt. 1406 e segg. c.c., alla realizzazione dell'impianto sull'immobile destinato ad accoglierlo;
- i. In data la Fondazione ha effettuato, con esito positivo, il sopralluogo tecnico sull'immobile oggetto dell'intervento, limitatamente alla verifica dell'esistenza delle condizioni tecniche per la realizzazione dell'impianto laddove l'immobile possieda i requisiti previsti dall'articolo 12 del Bando;
- j. Il Cittadino si dichiara edotto che assumerà la qualifica di *responsabile dell'impianto* e si impegna a sottoscrivere con il Gestore per i Servizi Energetici il contratto di **Scambio sul Posto** come disciplinato dalla delibera dell'Autorità per l'Energia ARG/elt 74/08 del 3 giugno 2008 e successive integrazioni e modificazioni che si allega alla presente (**Allegato B**);
- k. Il Cittadino si impegna a titolo di erogazione liberale, finalizzata a sostenere i programmi sociali della costituenda Fondazione di Comunità di Messina come da Statuto allegato (**Allegato C**), a cedere il contributo derivante dalla tariffa incentivante, stabilita dal D.M. del 19 febbraio 2007 alla costituenda Fondazione di Comunità di Messina. L'atto di cessione del credito sarà stipulato con scrittura privata autenticata innanzi al notaio incaricato. I costi da sostenere per la stipula del contratto di cessione del credito saranno totalmente a carico della costituenda Fondazione di Comunità di Messina;
- l. Il Cittadino dichiara, altresì, di essere a conoscenza di tutta la normativa sul Conto Energia e sulle tariffe incentivanti;

tutto quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Art. 2 – Oggetto

Il contratto ha per oggetto la progettazione, la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico, la cui proprietà rimarrà alla Fondazione ed è finalizzato alla promozione dei Gruppi d'Acquisto Solidali, a sostenere i programmi sociali della Fondazione di Comunità di Messina e allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili attraverso l'installazione di tecnologie atte a tale scopo direttamente sulle superfici idonee ad accogliere impianti fotovoltaici.

Art. 3 – Cessione del contratto

Il cittadino presta il proprio preventivo consenso a che tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal presente contratto vengano ceduti, ai sensi degli artt. 1406 e seguenti del Codice Civile, alla costituenda Fondazione di Comunità di Messina. La sostituzione avrà effetto dal momento della comunicazione al cittadino dell'avvenuta costituzione della Fondazione di Comunità di Messina e da tale data il cedente sarà liberato da tutte le sue obbligazioni verso

il contraente ceduto e quest'ultimo assumerà tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto nei confronti del cessionario.

Art. 4 – Durata del contratto

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione; la durata del contratto è stabilita in anni 20 (venti) decorrenti dalla data di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica; decorso tale termine, la proprietà dell'impianto sarà trasferita al Cittadino senza oneri e contestualmente il presente contratto cesserà automaticamente di esistere e di produrre i suoi effetti, senza necessità di espressa dichiarazione da parte dei contraenti.

Il presente contratto non si estingue per recesso, morte, sopravvenuta incapacità del Cittadino.

Art. 5 – Caratteristiche tecniche dell'impianto fotovoltaico

L'impianto fotovoltaico ed i relativi componenti saranno realizzati ed installati dalla Fondazione nel rispetto delle norme tecniche richiamate dall'art. 5 del D.M. 19.02.2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Fermo restando la superficie complessiva, al fine di garantire la massima produttività dell'impianto, la Fondazione si riserva la facoltà di variare, per motivi tecnici ed in funzione dell'innovazione tecnologica i componenti fotovoltaici che saranno utilizzati per la costruzione dell'impianto stesso.

La realizzazione dell'impianto è subordinata all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni degli uffici competenti per presenza vincoli. L'impianto sarà completato entro i 90 (novanta) giorni successivi all'acquisizione del parere favorevole con la relativa installazione e collaudo.

La Fondazione consegnerà al Cittadino copia della documentazione tecnica di supporto.

Art. 6 – Diritti della Fondazione

La Fondazione ha il diritto di:

- installare l'impianto fotovoltaico, la cui proprietà rimarrà in capo alla stessa e la cui titolarità sarà del Cittadino;
- accedere all'area predestinata per le operazioni di apprestamento e manutenzione (ordinaria e straordinaria) dello stesso, direttamente o tramite terzi, con il personale addetto e/o con i mezzi d'opera e di trasporto necessari, per ogni esigenza di servizio, dalle ore 8,00 alle ore 18,30 dal lunedì al sabato (esclusi i festivi), con un preavviso di almeno tre giorni per la manutenzione ordinaria e di 24 ore per quella straordinaria. Nel caso in cui non sia stata possibile l'esecuzione della manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'impianto per cause imputabili al Cittadino, la Fondazione è esonerata da eventuali responsabilità, salvo il diritto al risarcimento del danno;
- cedere il contratto, i diritti e gli obblighi che ne derivano a soggetti terzi con semplice comunicazione scritta e senza bisogno di formale accettazione.

Art. 7 – Obblighi e responsabilità della Fondazione

Sono a carico della Fondazione per la costruzione dell'impianto in premessa:

- la progettazione definitiva ed esecutiva;
- la direzione dei lavori;

- l'assistenza e l'accompagnamento alla compilazione ed alla presentazione di tutta la documentazione relativa al conseguimento delle autorizzazioni necessarie per la costruzione e messa in esercizio dell'impianto.
- l'installazione e il collaudo dell'impianto fotovoltaico;
- gli oneri riguardanti la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti fotovoltaici.

Art. 8 – Informazioni e chiarimenti

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Fondazione al numero telefonico +39.090.325236, dal lunedì al venerdì (escluso i festivi), oppure al seguente indirizzo mail: fotovoltaico@horcynusorca.it

Art. 9 – Obblighi e responsabilità del Cittadino

Il Cittadino si impegna a:

- 9.1** non mutare la destinazione della superficie impegnata per l'installazione dell'impianto fotovoltaico per un periodo di venti anni;
- 9.2** non oscurare l'impianto sia attraverso la realizzazione di manufatti, strutture, oggetti e/o piante, posizionate anche in maniera temporanea che vadano a creare ombre sui pannelli fotovoltaici;
- 9.3** sottoscrivere con il Gestore per i Servizi Energetici il contratto di **Scambio sul Posto** come disciplinato dalla delibera dell'Autorità per l'Energia ARG/elt 74/08 del 3 giugno 2008 e successive integrazioni e modificazioni;
- 9.4** cedere, a titolo di erogazione liberale finalizzata a sostenere i programmi sociali della costituenda Fondazione di Comunità di Messina, il contributo derivante dalla tariffa incentivante stabilita dal D.M. del 19 febbraio 2007 alla costituenda Fondazione di Comunità di Messina ed a sottoscrivere il relativo atto di cessione del credito innanzi al notaio incaricato. I costi da sostenere per la stipula del contratto di cessione del credito saranno totalmente a carico della costituenda Fondazione;
- 9.5** redigere e presentare, con il supporto e l'accompagnamento della Fondazione, tutta la documentazione a corredo delle autorizzazioni da conseguire per la costruzione e messa in esercizio dell'impianto;
- 9.6** mantenere la detenzione e la titolarità dell'impianto per un periodo di 20 (venti) anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio del sistema fotovoltaico;
- 9.7** custodire l'impianto fotovoltaico installato nel proprio immobile per tutta la durata contrattuale con la dovuta diligenza, preservandolo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni allo stesso, alle persone e alle cose circostanti;
- 9.8** far proseguire detto rapporto anche in eventuali atti di trasferimento tra vivi (alienazione, donazione, cessione in godimento ecc...), informando formalmente l'eventuale avente causa dell'esistenza nell'immobile dell'impianto fotovoltaico, della presente scrittura privata e di tutti i diritti, obblighi ed oneri connessi sino alla scadenza dei 20 anni previsti, subordinando il trasferimento dell'immobile all'accettazione del presente contratto ed inserendo nell'atto di trasferimento apposita clausola con la quale vengano recepiti gli obblighi derivanti dal presente contratto. Nel caso in cui il Cittadino non ottemperi a tale obbligo la Fondazione avrà diritto all'immediata

restituzione dell'impianto, al pagamento delle spese di smontaggio ed al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. Inoltre avrà diritto ad ottenere il completo rimborso del costo dell'impianto ove esso non possa essere recuperato per l'opposizione del nuovo proprietario.

- 9.9** non effettuare sull'impianto installato manomissioni e/o interventi direttamente o tramite personale non espressamente autorizzato dalla Fondazione;
- 9.10** provvedere, al fine di garantire la massimizzazione della resa dell'impianto, alla pulizia dei moduli; non provvedendovi il Cittadino, la Fondazione farà eseguire gli opportuni interventi, salvo addebitare poi il relativo onere al Cittadino;
- 9.11** assicurare l'impianto fotovoltaico per un periodo di venti anni, sostenendo i costi annuali relativi al pagamento del premio, per la copertura dei rischi derivanti da furto, incendio, atti vandalici ed agenti atmosferici per l'intero valore corrente rivalutabile anno per anno con vincolo a favore della costituenda Fondazione di Comunità di Messina ed assicurare l'impianto per i danni provocati a terzi.
- 9.12** provvedere alla manutenzione del tetto o del luogo ove poggia l'impianto, comunicare eventuali guasti o malfunzionamenti nell'impianto che possano interrompere lo scambio di energia, nonché ad agevolare l'intervento del personale della Fondazione per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto. Qualora non ottemperi a tali oneri e/o non comunichi il guasto entro gg. 5 (cinque) dall'avvenuta conoscenza, la Fondazione avrà diritto di rivalersi per i danni subiti a causa del ritardo od omissione. Gli eventuali danni arrecati all'impianto causati in conseguenza della mancata tempestiva comunicazione di cui sopra, saranno infatti considerati di esclusiva responsabilità del Cittadino. In tali casi, ove da detti danni si verificassero dei malfunzionamenti o delle interruzioni nella fornitura del servizio, la Fondazione non potrà essere considerata responsabile;
- 9.13** impegnarsi in caso di manutenzioni ordinarie e straordinarie della superficie occupata dall'impianto a raccordarsi con l'èquipe tecnica della costituenda Fondazione di Comunità di Messina per far sì che l'effettuazione di tali lavori interferisca il meno possibile con l'efficienza dell'impianto e a sostenere gli eventuali lavori di smontaggio, montaggio o altri interventi funzionali ai lavori di tali manutenzioni. Gli eventuali danneggiamenti dell'impianto causati dalla realizzazione dei suddetti lavori saranno a carico del Cittadino;
- 9.14** effettuare, contestualmente alla stipula del seguente contratto, il pagamento della somma, pari ad € 500,00 oltre IVA al 20% per un totale di € 600,00, per i servizi di istruttoria della domanda, effettuazione del sopralluogo, progettazione definitiva ed esecutiva dell'impianto. Nel caso in cui si voglia procedere al pagamento tramite bonifico bancario, è possibile utilizzare il seguente conto corrente bancario intestato alla Fondazione Horcynus Orca:
Banca Popolare Etica
Via Catania, 24
90141 – Palermo
Codice IBAN: IT66N0501804600000000106201
Causale: Progettazione impianto - parco fotovoltaico diffuso di Messina.
In tale caso, all'atto della stipula del contratto, è necessario presentare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento;
- 9.15** farsi carico di tutte le spese vive richieste dai vari Enti coinvolti nell'istruttoria delle pratiche, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- spese da riconoscere al gestore della rete elettrica per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione della interconnessione alla rete di distribuzione locale (ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il gas n°89/07)
- spese per ottenere le autorizzazioni necessarie (D.I.A., etc.)
- diritti di segreteria e/o marche da bollo relativi alla presentazione della documentazione tecnica necessaria richiesta dagli uffici tecnici competenti;
- spese per raccomandate a/r – Spese postali

9.16 sollevare la Fondazione da ogni responsabilità causata da eventuali ritardi, disguidi, disservizi per cause ad essa non imputabili;

9.17 nell'ipotesi in cui dovessero essere eseguiti lavori di ristrutturazione e/o manutenzione ordinaria e straordinaria del tetto o del luogo ove poggia l'impianto, garantire, per quanto possibile, la continuità di esercizio dell'impianto, obbligandosi sin d'ora a risarcire la Fondazione degli oneri e delle spese necessarie per l'eventuale smantaggio e successiva installazione, nonché di ogni altro danno derivante dalla sospensione.

9.18 partecipare quale soggetto attivo alla creazione di un gruppo di acquisto solidale;

Il Cittadino è altresì responsabile di eventuali danni verificatisi a causa della mancata comunicazione alla Fondazione di provvedimenti giudiziari (pignoramento, sequestro ecc...) che possano ledere i suoi diritti sull'impianto fotovoltaico, stabilendo sin da ora una penale pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) da applicare nel caso in cui il Cittadino non effettui la comunicazione entro i 3 gg successivi al provvedimento che sottrae alla disponibilità dello stesso dell'impianto di proprietà della Fondazione.

Art. 10 – Diritto di verifica e controllo sull'impianto

La Fondazione potrà, durante il periodo di funzionamento dell'impianto, effettuare verifiche e controlli in ordine al corretto uso e disponibilità dell'impianto fornito al cittadino, accedendo presso l'unità immobiliare dove è installato lo stesso, previo preavviso.

La Fondazione potrà, altresì, incaricare i propri consulenti e/o esperti per l'effettuazione di tali controlli, accollandosene ogni onere e responsabilità. Il Cittadino autorizza sin d'ora la Fondazione a svolgere tali verifiche e controlli.

Art. 11 – Interruzione del servizio

Il Cittadino accetta che la Fondazione possa sospendere l'attività di produzione dell'impianto per garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, senza che ciò abbia alcun effetto sulla durata del contratto.

Art. 12 – Diritto di recesso

La Fondazione potrà recedere unilateralmente dal contratto nel caso di intervenuta dichiarazione di fallimento a carico del Cittadino o in caso di assoggettamento dello stesso ad una delle altre procedure concorsuali. E' esclusa convenzionalmente la possibilità di recedere unilateralmente ai sensi dell'art. 1373 c.c.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento, che si configura quale inadempimento grave, anche di uno solo degli obblighi

previsti nell'art.9, qualora il Cittadino non vi abbia posto rimedio decorsi 15 giorni (quindici) dal ricevimento della diffida scritta inviata con raccomandata a/r.

Il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui la documentazione presentata ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 e dell'articolo 12 del Bando sia difforme dall'autocertificazione resa ed evidenzi l'impossibilità tecnica di realizzazione dell'impianto. In tal caso la somma di cui all'articolo 9.14 non verrà restituita al cittadino.

Art. 14 – Foro competente

Le parti individuano quale Foro esclusivo per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella esecuzione o interpretazione del presente contratto quello di Messina.

Art. 15 – Invio di comunicazioni Le comunicazioni inerenti al presente contratto dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi :

Fondazione: Fondazione Horcynus Orca Edificio ex Tiro a Volo – Torre Faro 98164 Messina.

Cittadino:

Art. 16 - Trattamento dei dati personali ai sensi del Codice Privacy (D.Lgs. 196/03)

I dati personali del Cittadino acquisiti nell'ambito del presente contratto saranno utilizzati dalla Fondazione per l'erogazione del servizio di cui al presente contratto.

Il Cittadino avrà diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03 (es. chiedere l'origine, la correzione o l'aggiornamento dei dati, ecc.). Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei propri dati personali, sui propri diritti e per visionare o richiedere il testo integrale dell'informativa, il Cittadino potrà telefonare al numero 090.325236.

Il presente contratto si compone di n. 7 pagine, di n. 16 articoli e di n. 3 allegati.

Letto approvato e sottoscritto a margine di tutte le pagine e in calce all'ultima.

Messina, lì

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiarano di aver letto e di approvare espressamente i seguenti articoli del presente contratto ai nn. 3-4-9-10-11-12-13.
